



*Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza*

DECRETO N. 4 del 20 aprile 2022

### **IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VICENZA**

**VISTO** il primo comma dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, che attribuisce agli Ispettorati Territoriali del Lavoro (già Direzioni Territoriali del Lavoro) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

**VISTA** la lettera circolare prot. N. V/25157 del 02.02.1995 e la successiva circolare n. 39 del 18 marzo 1997 del Ministero del Lavoro;

**PRESO ATTO** della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. N. 32/21216 del 09.10.2013, nella quale si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui l'art. 4 del sopra citato D.P.R. 342/1994 è abrogato, in quanto incompatibile con il sistema individuato di determinazione delle tariffe minime, con le successive previsioni legislative di liberalizzazione delle attività economiche;

**RITENUTO** comunque giustificato indicare nuove tariffe a soli fini orientativi e non vincolanti, con il solo scopo di evidenziare possibili comportamenti non corretti;

**VISTO** il precedente decreto n. 1210 del 17.11.2011 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Vicenza, con validità a tutto il 31.12.2012;

**ACQUISITO** il parere favorevole informale dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del Movimento Cooperativo;

**VISTO** il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni vigente, ivi compreso l'accordo di rinnovo stipulato in data 18.05.2021

### **DETERMINA**

di stabilire il valore per le tariffe minime di facchinaggio, per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Vicenza, relativamente al periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del presente Decreto al 31.12.2023, come di seguito quantificati.

Il corrispettivo per le operazioni di facchinaggio è stabilito nell'importo di € 23,10 ad ora (comprensivi della contingenza maturata, degli oneri riflessi, dell'E.D.R. e dei ratei riferiti alla 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità, ferie, festività e T.F.R. sull'E.D.R.).

Le tariffe concordate aziendali in applicazione del presente decreto dovranno poi essere aumentate delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva per lavoro straordinario, notturno, festivo o disagiato.

Il tariffario avrà validità dalla data di pubblicazione del presente Decreto e fino al 31.12.2023.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed altresì nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009.

L’applicazione delle suddette tariffe decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana/nel sito istituzionale dell’Ispettorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro il termine 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana/nel sito istituzionale dell’Ispettorato.

Vicenza, 20 aprile 2022

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE  
Dott. Andrea Moglie